

Capitolo 9

Agevolazioni ed incentivazioni

(contenuto di cui alla lettera g, comma 1, art. 6 del DPCM 12/2018)

Introduzione

Questo documento è allineato con quanto espressamente richiesto relativamente al contenuto di cui alla lettera g, comma 1, art. 6 del DPCM 12/2018: *l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale, che possono essere concesse dalla regione, nei limiti dell'intensità massima di aiuti e con le modalità previste dalla legge.*

Si riporta un quadro generale del sistema di sostegno allo sviluppo delle attività economiche (par. 1), gli strumenti di ordine generale con coordinamento nazionale-regionale (par. 2), le iniziative con attenzione a ricerca e sviluppo (par. 3) e i provvedimenti regionali specifici (par. 4).

I provvedimenti nazionali non implicano ulteriori risorse, tra i provvedimenti regionali alcuni sono già attivi su fondi come il Programma Operativo Regionale, altri dovranno essere attivati e riguardano forme di supporto alla ricerca ed alla formazione.

1 Quadro generale

Negli ultimi anni, il sostegno alle attività economico-produttive ha evidenziato un rilevante processo di riassetto degli strumenti agevolativi (fig. 1) andando ad incidere attraverso il sostegno all'innovazione, agli investimenti produttivi, all'accesso al credito.

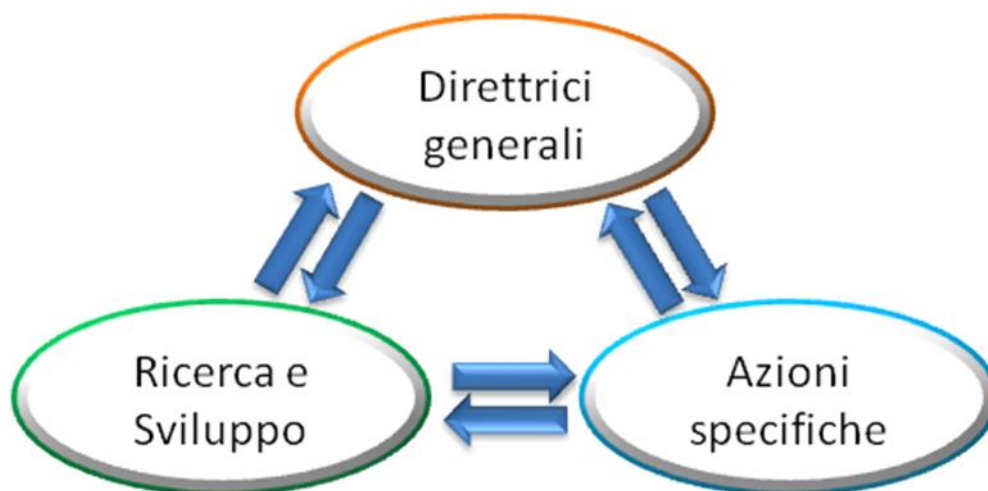


Fig. 1 - Sistema di sostegno allo sviluppo delle attività economiche

La ZES si colloca in un sistema di sostegno allo sviluppo delle attività economiche che prevede le seguenti direttrici generali (figg. 2-9):

- Contratti di sviluppo (Accordo MISE, 2-017, D.G.R. 93/2018);
- L. 181/89 (D.G.R. 423/2016, D.G.R. 95/2018);
- Zona Franca Urbana (D.DIR., 2014, D.INT., 2013);
- Artigianato (D.G.R. 580/2017);
- Credito di imposta (L. 208/2015);
- Decreto Legge n. 91/2017 conv. in Legge n. 123/2017.

Questi, per indicazioni legislative, sono ripartibili in strumenti diffusi su tutto il territorio e strumenti territorializzati.

Strumenti generali

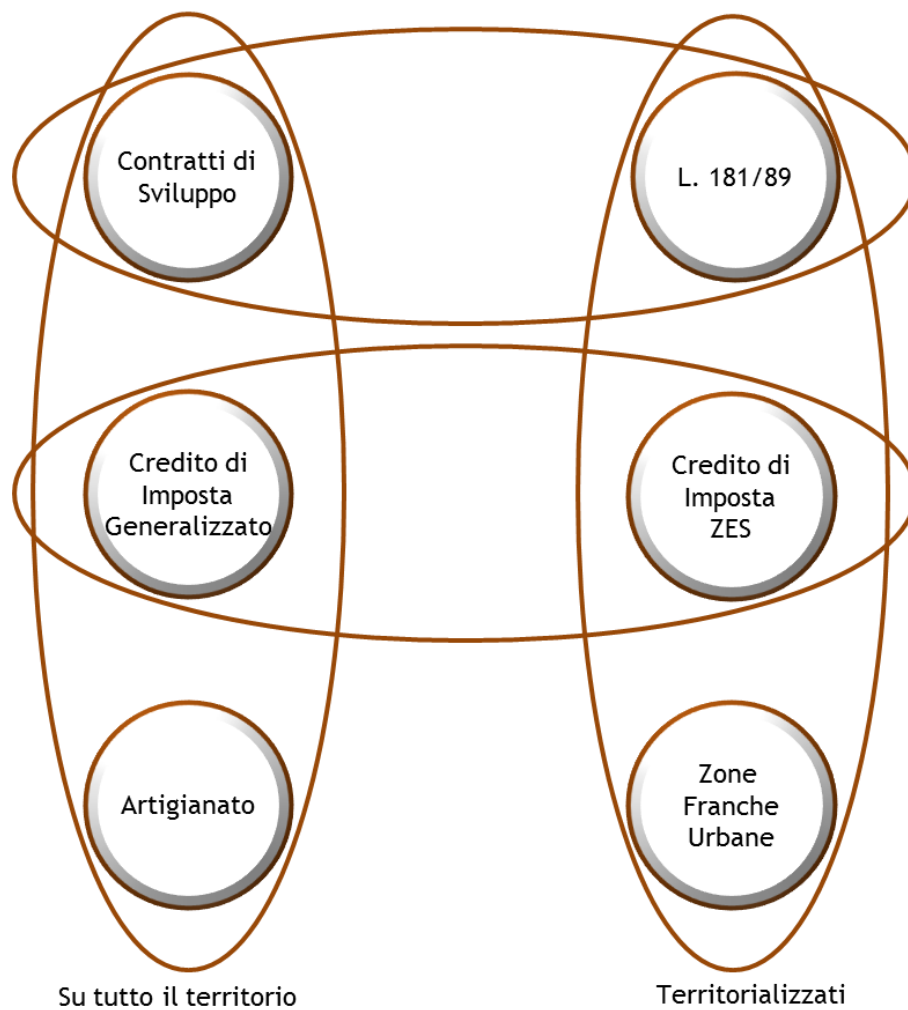


Fig. 2 - Strumenti di ordine generale di sostegno allo sviluppo delle attività economiche

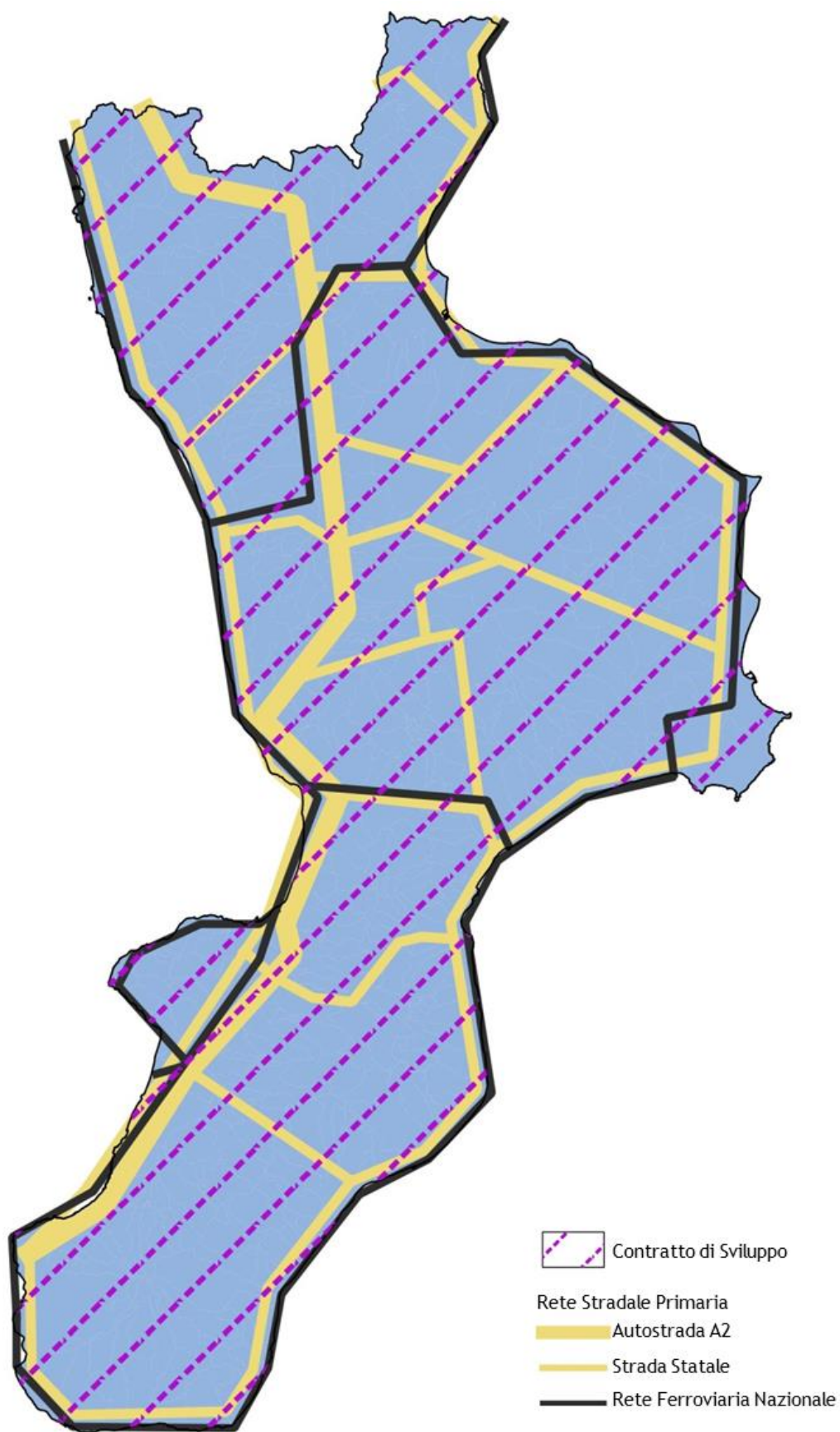


Fig. 3 - Contratti di sviluppo

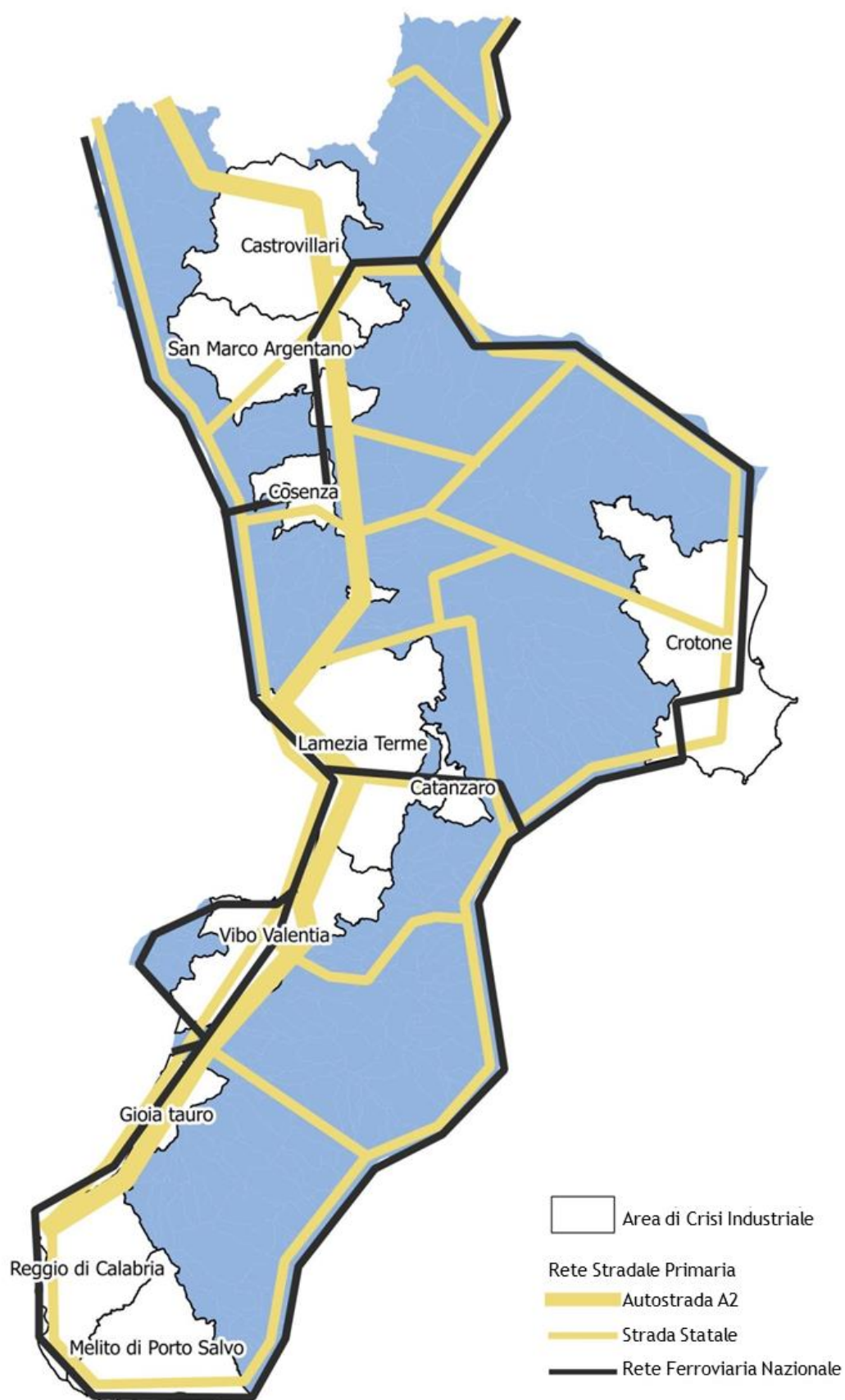


Fig. 4 - Aree di crisi industriale L. n. 181/1989

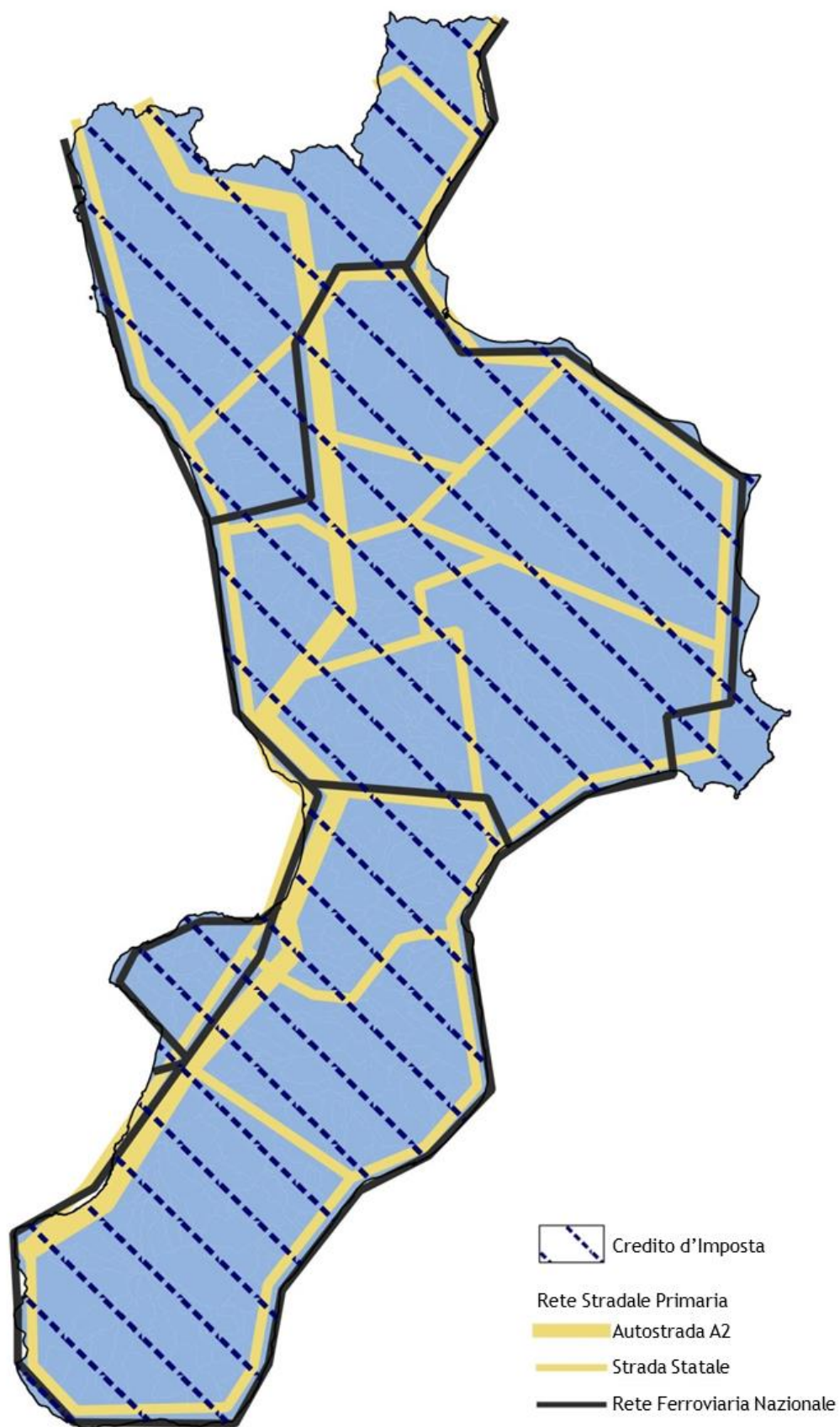


Fig. 5 - Credito di Imposta

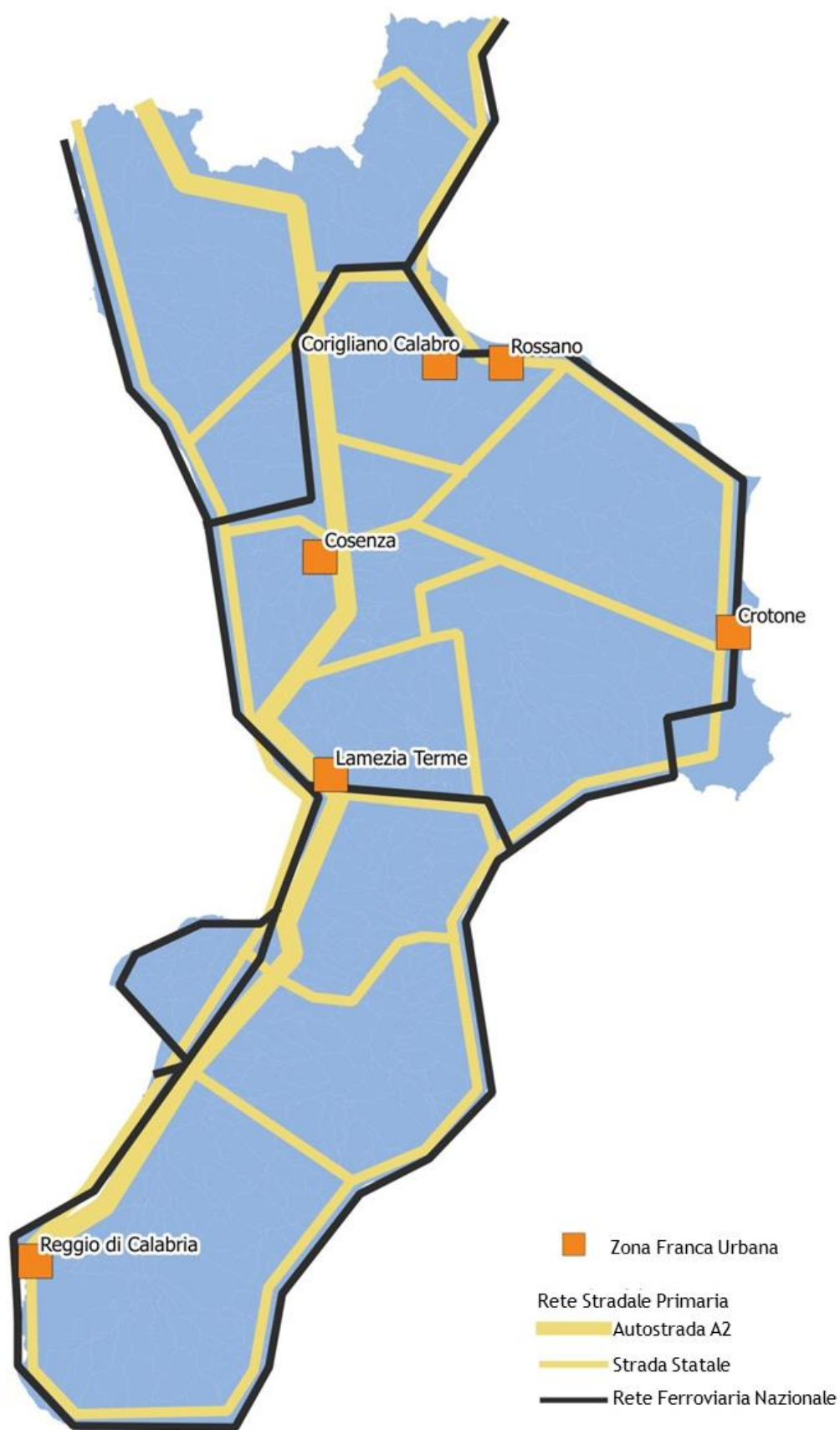


Fig. 6 - Zone Franche Urbane

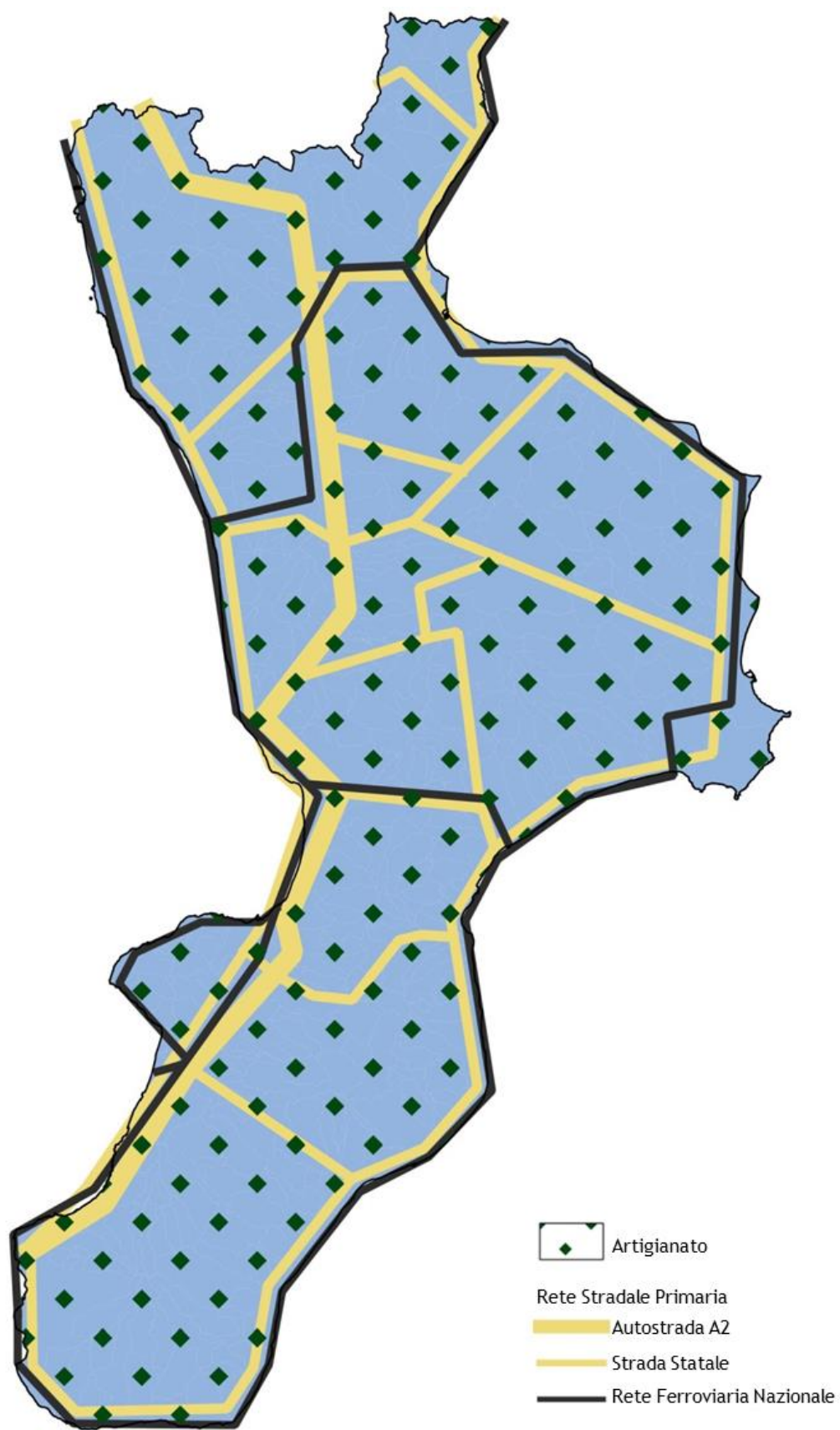


Fig. 7 - Artigianato

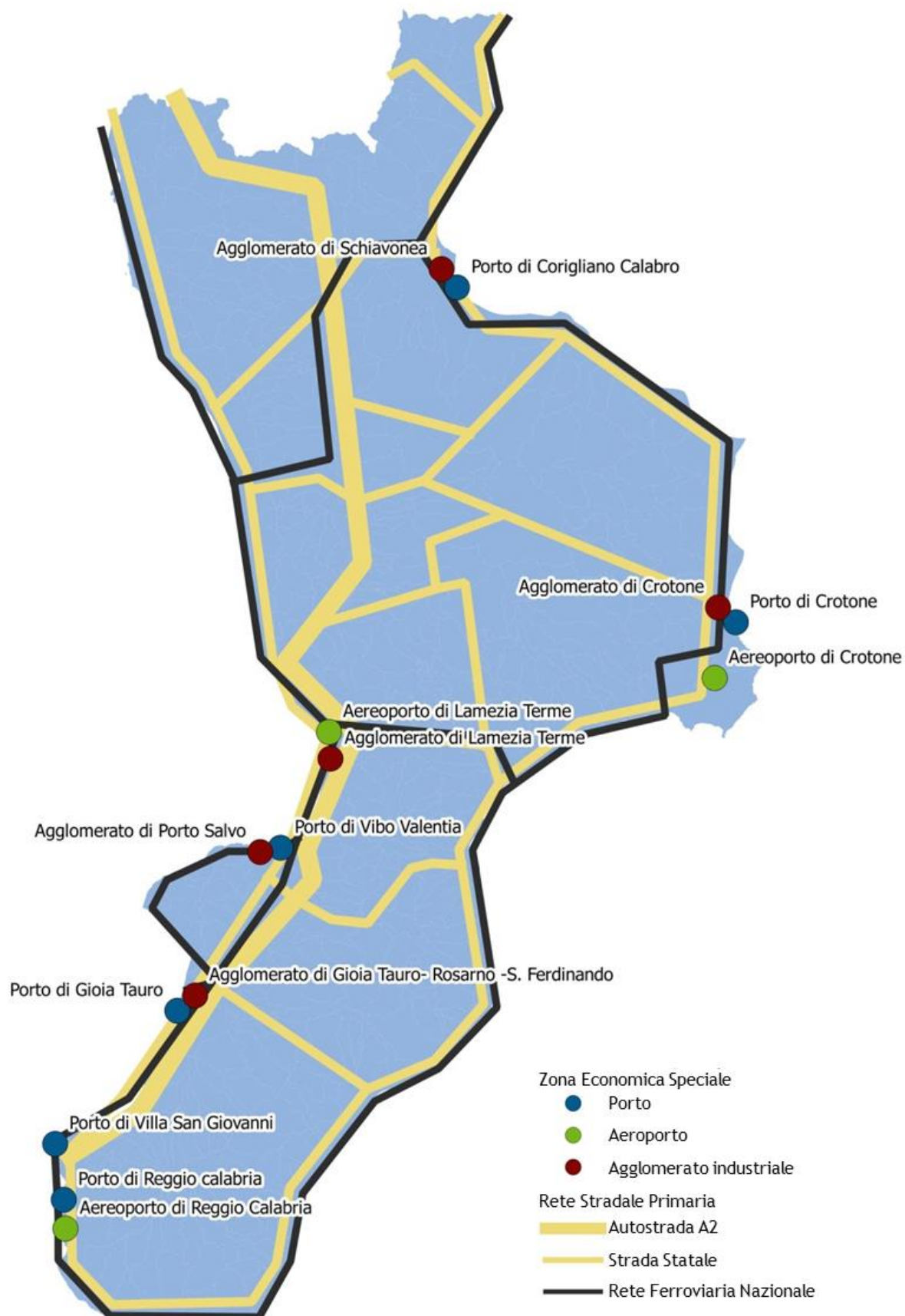


Fig. 8 - Decreto Legge n. 91/2017 conv. in Legge n. 123/2017

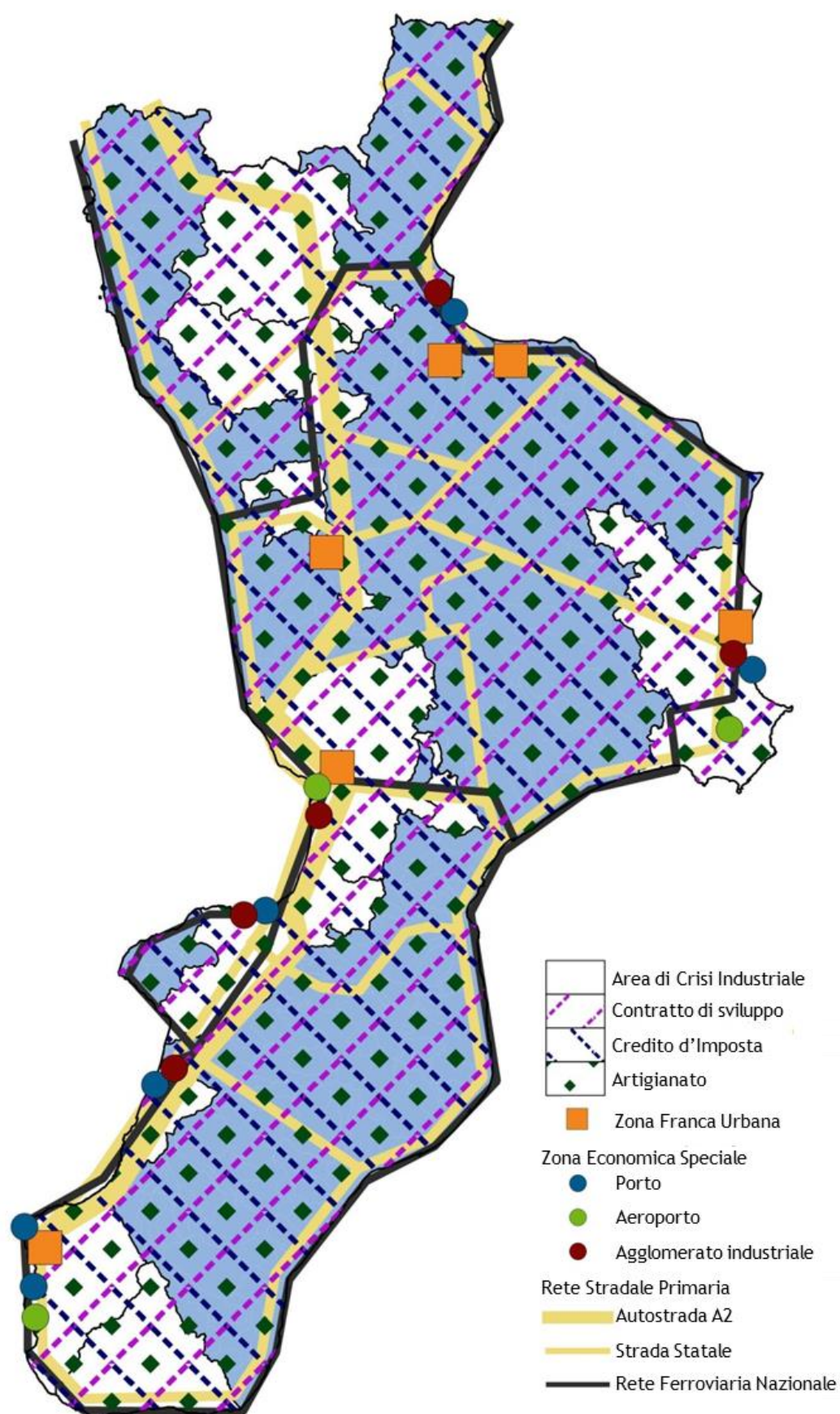


Fig. 9 - Strumenti di ordine generale con coordinamento nazionale-regionale

È utile richiamare come il credito d'imposta abbia in Calabria un impatto notevole segnalando la vivacità dell'impresa calabrese con la sua volontà di emergere dalla crisi del 2008 e del ritardo generale del Mezzogiorno.

In tab. 1 è riportata la situazione del credito di imposta al 6/2/2018.

Tab. 1 - Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

Regione	Progetti (N)	Investimento lordo (€)	Credito d'imposta (€)	Popolazione (ab)	Credito d'imp./ Popolazione (€/ab)
Abruzzo	195	45.589.661	9.009.614	1.322.247	6,81
Basilicata	885	183.140.093	73.090.664	570.365	128,15
Calabria	2.242	237.719.416	86.489.689	1.965.128	44,01
Campania	3.980	572.558.356	199.405.384	5.839.084	34,15
Molise	52	7.163.888	1.641.032	310.449	5,29
Puglia	2.387	356.034.777	129.566.708	4.063.888	31,88
Sardegna	748	108.721.804	38.369.392	1.653.135	23,21
Sicilia	3.552	544.568.681	187.093.194	5.056.641	37,00
Totale	14.041	2.055.496.676	724.665.677	20.780.937	34,87

Progetti potenzialmente ammissibili nell'ambito dei POR

Ulteriori azioni riguardano la ricerca e lo sviluppo che prevedono:

- finanziamenti diretti alle Università;
- finanziamenti tramite avvisi pubblici alle imprese per ricerca e innovazione.

Specifiche azioni, rivolte a precisi aspetti delle attività produttive, sono state avviate, alcune delle quali già dispiegano i loro effetti:

- Bando macchinari e impianti;
- Bando ICT;
- Bando internazionalizzazione;
- Strumenti di ingegneria finanziaria;
- Bando Auto impiego;
- Bando Startup e Spinoff.

2 Strumenti di ordine generale con coordinamento nazionale-regionale

2.1 Decreto legge n. 91/2017 conv. in Legge n. 123/2017

Gli artt. 4 e 5 del D.L. n. 91/2017 concorrono a delineare le condizioni finanziarie, economiche ed amministrative per consentire lo sviluppo delle imprese già operanti nell'area ZES e per favorire l'insediamento di nuove imprese. A tal fine, le nuove imprese e quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire di una serie di agevolazioni. Tuttavia, il riconoscimento delle agevolazioni stesse è dall'art. 5 del D.L. n. 91/2017 subordinato al rispetto di una duplice condizione:

- a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
- b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

Tra gli strumenti di agevolazione ed incentivazione è possibile distinguere tra quelli che rinviengono un espresso riferimento a livello nazionale e la cui operatività è prevista dallo stesso D.L. n. 91/2017 e gli ulteriori meccanismi rimessi alla discrezionalità della Regione nel cui territorio la ZES sarà operante.

2.2 Credito d'imposta

2.2.1 Ricostruzione del quadro normativo in tema di credito d'imposta

Nell'ambito delle agevolazioni operanti per espressa previsione della normativa nazionale rientra il credito d'imposta. Con tale espressione si fa genericamente riferimento a quella categoria di crediti del contribuente verso l'ente impositore che derivano da versamenti non indebiti, tradizionalmente distinti dai crediti che derivano da versamenti d'imposta indebiti.

La L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha introdotto un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento e destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. La misura dell'agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali:

- 20% per le piccole imprese;
- 15% per le medie imprese;
- 10% per le grandi imprese.

Possono, quindi, beneficiare di tale istituto tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, individuabili in base all'art. 55 del D.P.R. n. 917/1986 e ss.mm.ii. (TUIR),

indipendentemente dalla natura giuridica assunta, con esclusione tuttavia delle imprese che:

- si trovano in difficoltà finanziaria come definite dagli “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014);
- operano in alcuni settori, tra cui quelli dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Tali esclusioni derivano dall’espressa scelta effettuata dal legislatore con l’art. 1, comma 100, della Legge n. 208 del 2015. Pertanto, il credito d’imposta potrà essere riconosciuto ai soggetti operanti in tutti i settori di attività con la sola esclusione degli ambiti predetti.

Occorre tener presente che, ai fini dell’individuazione del settore di appartenenza, si tiene conto del codice attività (sulla base della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat con la tabella ATECO 2007) riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l’investimento oggetto dell’agevolazione richiesta.

Gli investimenti ammessi al beneficio sono rappresentati dagli acquisti, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, attrezzature e impianti nuovi da destinare a strutture produttive già esistenti o da impiantare nei territori agevolabili.

I beni ammissibili al credito devono rientrare in un progetto di “investimento iniziale”, per come definito dalla Commissione europea (Reg. UE 651/2014), riguardante:

- la creazione di un nuovo stabilimento;
- l’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Tali beni devono, inoltre, presentare le seguenti caratteristiche:

- devono essere strumentali rispetto all’attività svolta, strumentalità che può essere collegata alla natura del bene stesso, quindi alle sue caratteristiche intrinseche o alla sua destinazione nell’attività di riferimento;
- devono essere di uso durevole;
- devono essere idonei per l’utilizzo come strumento di produzione nel processo produttivo.

Il credito d’imposta, introdotto dalla legge di stabilità del 2016, costituisce un meccanismo agevolativo per favorire gli investimenti delle imprese nel Mezzogiorno d’Italia, la cui operatività va valutata nel quadro normativo nazionale ed europeo in materia di incentivi alle imprese in relazione soprattutto alle regole stabilite per gli

aiuti di Stato a finalità regionale nel periodo 2014/2020. Tale meccanismo fiscale si configura come un vero e proprio “aiuto di Stato”. Da un lato, infatti, non risulta cumulabile con altri incentivi qualificabili come aiuti di stato, compresi quelli in regime *de minimis*, sebbene non vengano superate le percentuali massime di aiuto fissate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C (2014) 6424 final del 16 settembre 2014. Dall’altro, non si esclude la possibilità di fruire sugli stessi beni oggetto di agevolazione di misure di incentivazione a carattere generale, non qualificabili come aiuti di Stato (in quanto “non selettivi”) e, dunque, anche del super ammortamento stabilito dalla stessa legge di stabilità.

Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinato dal Regolamento UE n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Sono, inoltre, fissate delle soglie massime di costo complessivo ammissibile per ciascun progetto d’investimento, pari a:

- 1,5 milioni di euro per le piccole imprese;
- 5 milioni di euro per le medie imprese;
- 15 milioni di euro per le grandi imprese.

Le intensità dell’aiuto andranno, in ogni caso, applicate all’investimento netto, determinato sottraendo dal costo complessivo dei beni acquistati (nel rispetto dei limiti massimi di importo ammissibile) gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato.

L’agevolazione è correlata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta relativi alle medesime categorie di beni d’investimento (della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell’investimento agevolato).

La fruizione del credito di imposta da parte delle imprese beneficiarie potrà avvenire esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241/1997, a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento. L’aiuto dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale si conclude l’utilizzo.

L’operatività del credito d’imposta per le imprese del Meridione ha subito un significativo ampliamento con l’art. 7-*quater* della legge di conversione del D.L. n. 243/2016 (Decreto Sud), recante “Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del

Mezzogiorno”. L’attuale formulazione prevede un credito di imposta “potenziato”, in quanto lo stesso è attribuito nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, la cui percentuale varia a seconda della Regione e delle dimensioni aziendali. Quindi, per gli investimenti nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale (ai sensi dell’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea - TFUE (ad es. Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna) sono previsti i seguenti massimali di intensità:

- 45% per le piccole imprese;
- 35% per le medie imprese;
- 25% per le grandi imprese.

Per effetto delle modifiche apportate, il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati, nel limite massimo (ora raddoppiato per piccole e medie imprese) per ciascun progetto d’investimento di:

- 3 milioni di euro per le piccole imprese (in luogo del limite di 1,5 milioni);
- 10 milioni di euro per le medie imprese (in luogo di 5 milioni);
- 15 milioni di euro per le grandi imprese (come resta fissato nella disciplina previgente).

Inoltre, viene soppressa la disposizione in base alla quale la quota del costo complessivo dei beni agevolati che rileva è quella che eccede gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva. Pertanto, d’ora in poi il *bonus* va calcolato non più al netto, ma al lordo degli ammortamenti.

Viene eliminato il divieto di cumulo con gli aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano a oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio. Come espressamente disciplinato dalla norma, la piena concomitanza tra il credito d’imposta e gli altri aiuti di Stato è ammessa “a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento”. Sul tema della cumulabilità è stato chiaramente evidenziato dall’Agenzia delle entrate che il previgente divieto di cumulo continua a trovare applicazione con riferimento alle acquisizioni di beni effettuate entro il 28 febbraio 2017 (circolare n. 12/E del 13 aprile 2017).

La nuova disciplina, difatti, non ha efficacia retroattiva e trova applicazione solo con riferimento alle acquisizioni di beni strumentali effettuate a partire dalla data della sua entrata in vigore (1° marzo 2017) e fino al 31 dicembre 2019, secondo le regole generali del TUIR.

Il budget a disposizione per questo sostegno agli investimenti al Sud è pari a 617 milioni di euro per ciascuno degli anni di applicazione dell’incentivo (2016, 2017, 2018 e 2019), ma una parte di tale stanziamento (250 milioni di euro annui) è a valere, relativamente alle agevolazioni concesse alle piccole e medie imprese, sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo nazionale “Imprese e competitività 2014-2020” FESR (PON) e nei Programmi operativi 2014-2020 relativi al

Fondo europeo di sviluppo regionale delle Regioni in cui si applica l'incentivo (POR). Quest'ultima comporterà, come conseguenza, che le imprese ricadenti nell'ambito di ammissibilità di tali programmi operativi, per poter beneficiare dell'aiuto utilizzando le risorse loro specificamente dedicate, dovranno anche attenersi alle specifiche disposizioni attuative emanate dalle Amministrazioni titolari dei programmi stessi.

D'altronde, come evidenziato dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 34/E/2016, volta a fornire alcune delucidazioni sul corretto utilizzo del credito d'imposta per il Mezzogiorno introdotto dalla legge di stabilità 2016, una limitazione deriva dall'utilizzo delle risorse PON e POR: difatti, qualora la copertura finanziaria dell'agevolazione sia effettuata con tali fondi, l'incentivo potrà essere destinato alle sole PMI ricadenti nei territori delle Regioni interessate, con esclusione, quindi, delle grandi imprese.

2.2.2 Novità normative introdotte dal D.L. n. 91/2017, conv. dalla l. n. 123/2017, ed operanti nell'area ZES

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 91/2017, il credito d'imposta di cui all'art. 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato, in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento di:

- 50 milioni di euro.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo art. 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Risultano, quindi, centrali le caratteristiche del credito d'imposta introdotto dalla legge n. 208/2015 per valutare la portata e l'operatività di tale istituto nell'ambito di una zona economica speciale.

Il D.L. n. 91/2017, prevede per le imprese che operano all'interno di una ZES l'ampliamento del credito d'imposta introdotto dalla Legge di stabilità del 2016: il credito d'imposta risulta essere più consistente perché commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti, entro il 31 dicembre 2020, fino a un ammontare massimo, per ogni progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

2.3 Iperammortamento

2.3.1 Ricostruzione del quadro normativo

L'iperammortamento è stato introdotto dall'art. 1, comma 9, della Legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017), *“al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento”*. Tale beneficio consiste nella possibilità di maggiorare del 150% il costo di acquisto di beni che soddisfano determinati requisiti. Deve, infatti, trattarsi della determinazione delle quote di

ammortamento ovvero dei canoni di leasing, del costo di acquisizione di alcuni beni materiali strumentali nuovi ad alta tecnologia, elencati nell'allegato A della legge n. 232/2016.

L'applicazione di tale misura riguarda gli investimenti effettuati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017; tale periodo temporale può estendersi sino al 30 settembre 2018 purché entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. Ne discende che se l'effettuazione dell'investimento avviene al di fuori del periodo agevolato non si potrà usufruire della maggiorazione del 150%.

L'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR.

Per fruire dell'iperammortamento del 150%, è richiesto che l'impresa produca una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante in cui si attesti che il bene possiede i requisiti di cui all'allegato A della legge di bilancio 2017, nonché che sia interconnesso. Inoltre, nel caso in cui l'investimento ecceda l'importo di euro 500.000 per l'attestazione è necessaria la redazione di una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o da un ente di certificazione accreditato.

2.3.2 Novità introdotte dal D.L. n. 91/2017, conv. dalla L. n. 123/2017 e dalla legge di bilancio 2018, ed operanti nell'area ZES

Il D.L. n. 91/2017 prevede la proroga dell'iperammortamento introdotto dall'art. 1, comma 9, della Legge n. 232/2016. Tale beneficio potrà essere applicato agli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 ovvero fino al 30 settembre 2018 - e non più fino al 30 giugno 2018, come previsto dalla norma originaria - a condizione che entro l'anno in corso il relativo ordine d'acquisto sia stato accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017) prevede una proroga delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 9 e 10, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0. Pertanto, l'iperammortamento è riconosciuto per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Tale beneficio fiscale spetta, pertanto, per gli investimenti effettuati sino al 31 dicembre 2020 dalle imprese localizzate nelle ZES, con la finalità di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

2.4 Ulteriori misure

Le ulteriori misure che scaturiscono dal quadro normativo nazionale e dalle previsioni del D.L. n. 91 del 2017, conv. dalla L. n. 123/2017, per le imprese che operano all'interno di una ZES sono sintetizzabili come segue:

- a) Incentivi per la realizzazione degli investimenti iniziali (credito di imposta agli investimenti, contratti di sviluppo, altri progetti già in corso);
- b) Interventi per l'infrastrutturazione del territorio (PRT);
- c) Accelerazione delle procedure doganali e agevolazioni doganali;
- d) Esenzione o riduzione delle imposte sui redditi, sulle attività produttive e altre imposte (IRAP, IRES, IMU, TARES);
- e) Disponibilità di terreni con canoni di locazione ridotti e utenze a tariffe agevolate;
- f) Riduzione degli ostacoli burocratici;
- g) Esenzioni o deroghe alla regolamentazione sui contratti di lavoro.

Di seguito si descrivono, in particolare, le misure di cui al punto a) per la parte relativa ai contratti di sviluppo, al punto c) per gli oneri doganali e al punto g) per gli oneri sociali.

2.5 Contratti di sviluppo

Riguardo gli incentivi per la realizzazione degli investimenti iniziali, oltre il credito di imposta e l'iperammortamento, di cui ai parr. 2.2 e 2.3, sono considerati anche i contratti di sviluppo.

Il contratto di sviluppo, introdotto dall'art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria", conv. dalla L. n. 133 del 2008, rappresenta un significativo strumento per fornire agevolazioni ed incentivi ai programmi di investimento di grandi dimensioni. L'operatività di tale strumento è stata realizzata con il decreto interministeriale del 24 settembre 2010, il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 11 maggio 2011 e la circolare 16 giugno 2011, n. 21364, come modificata dalla circolare 29 marzo 2013, n. 11345.

I contratti di sviluppo, volti al sostegno di programmi costituiti in uno o più progetti d'investimento, abbinati ad eventuali progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione, sono finanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), anche con il contributo delle Regioni coinvolte nei programmi, e la loro gestione è affidata ad Invitalia che è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

La disciplina dei contratti di sviluppo ha subito delle modifiche con l'art. 3 del D.L. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", che ha previsto il rifinanziamento dello strumento dei contratti di sviluppo di cui all'art. 43 del D.L. n. 112 del 2008, e ha demandato al Ministro per lo sviluppo economico il compito di definire le modalità e i

criteri per la concessione delle agevolazioni previste dallo strumento dei contratti di sviluppo. Tali disposizioni sono state successivamente attuate con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 14 febbraio 2014.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014 e s.m.i. consente nel periodo di programmazione 2014-2020, la finanziabilità dei progetti in tre ambiti:

- a) programmi di sviluppo industriali, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- b) programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
- c) programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali.

Per i contratti di sviluppo è previsto un investimento complessivo minimo di 20 milioni di euro, tuttavia tale soglia si riduce a 7,5 milioni di euro qualora si tratti di attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Sono, inoltre, stabiliti ulteriori limiti, in quanto il programma del soggetto proponente deve presentare spese ammissibili non inferiori:

- a 10 milioni di euro per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriali e per la tutela ambientale;
- a 3 milioni di euro per quelli che riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- a 5 milioni di euro per i programmi di sviluppo delle attività turistiche.

Per aumentare le potenzialità dello strumento del contratto di sviluppo, si è proceduto ad una modifica della disciplina per semplificare le modalità operative di tale strumento. In particolar modo, con il D.M. del 8 novembre 2016 il Ministro dello Sviluppo Economico ha integrato e modificato le disposizioni attuative dettate con il decreto del 9 dicembre 2014 (come modificato dal decreto del 9 giugno 2015), prevedendo:

- una riduzione dei tempi di istruttoria e di approvazione;
- una corsia semplificata (fast track) per i progetti che:
 - rivestono una particolare rilevanza strategica e che hanno investimenti pari o superiori a 50 milioni di Euro (ovvero 20 milioni di euro se relativi al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli),
 - rientrano nel piano Industria 4.0,
 - prevedono un rilevante incremento occupazionale,
 - favoriscono l'attrazione di investimenti diretti esteri.

I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione e consentono di ottenere agevolazioni nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:

- finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili;
- contributo in conto interessi;

- contributo in conto impianti;
- contributo diretto alla spesa.

L'entità delle agevolazioni, nel rispetto dei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, è determinata sulla base della tipologia di progetto, dalla localizzazione dell'iniziativa e dalla dimensione di impresa, fermo restando che la tipologia di agevolazione erogabile con il contratto di sviluppo e l'eventuale combinazione di agevolazioni vengono definite durante la fase di negoziazione del contratto di sviluppo.

I beneficiari delle agevolazioni in particolare sono:

- l'impresa proponente, che promuove l'iniziativa imprenditoriale ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del contratto di sviluppo;
- le eventuali imprese aderenti, che realizzano progetti di investimento nell'ambito del contratto di sviluppo;
- i soggetti partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, e sviluppo e innovazione.

Il contratto di sviluppo può, inoltre, essere realizzato da più soggetti in forma congiunta con il contratto di rete, che deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. Per questi contratti di rete il D.M. 8 novembre 2016 ha eliminato il tetto minimo di spesa per le singole imprese: i limiti minimi degli investimenti devono essere, quindi, riferiti agli investimenti della rete nel suo complesso, e non si applicano i limiti riferiti ai progetti d'investimento del soggetto proponente e dei soggetti aderenti. Ne discende che per i contratti di sviluppo presentati da reti di impresa deve essere rispettata solamente la soglia di investimento minimo complessivo prevista, pari a 20 milioni di euro o 7,5 milioni di euro.

Ulteriori innovazioni normative sono state introdotte con i decreti ministeriali del 2016 e del 2017. Con il D.M. 8 novembre 2016 è stata anche prevista la possibilità di stipulare accordi di sviluppo tra il Ministero, Invitalia, l'impresa proponente e le eventuali Regioni cofinanziatrici per promuovere la realizzazione di programmi di interesse strategico per il territorio di riferimento. Mentre con il decreto 9 maggio 2017 è stata istituita una riserva, pari ad euro 229.125.000, a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 (Deliberazione CIPE n. 25/2016) per il finanziamento degli Accordi di sviluppo.

La Regione Calabria ha siglato un Accordo di programma, volto a favorire l'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali e il consolidamento di quelle già esistenti attraverso il cofinanziamento dei Contratti di Sviluppo. In particolare, sono stati impegnati 145 milioni, attivando investimenti complessivi superiori a 280 milioni di euro circa, e coinvolge i seguenti settori: agroalimentare, turismo e cultura, logistica e trasporti, ICT e terziario innovativo, smart manufacturing, metalmeccanico, tutela ambientale e scienza.

L'impegno finanziario delle risorse messe a disposizione dalla Regione Calabria è pari a 65 milioni (il 44,83% del totale delle risorse destinate all'Accordo), di cui 60.900.000,00

a valere sulle assegnazioni di cui al Patto per lo Sviluppo della Calabria - Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 e 4.100.000,00 derivanti dalle economie della Misura 4.1b del Por Calabria 2000/2006 allocati presso il Mise.

2.6 Procedure doganali

Riguardo le accelerazioni delle procedure doganali e agevolazioni doganali si descrive il funzionamento dello Sportello Unico Doganale e il rapporto tra mercato e area doganale per valutare l'operatività degli oneri doganali.

Lo Sportello Unico Doganale, prima che nell'ordinamento dell'Unione fosse introdotto un principio analogo, è stato previsto dalla L. n. 350 del 2013 (legge finanziaria per il 2004). Tale meccanismo è volto a semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e a concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse. In tal modo, si vuole favorire un sistema di cooperazione e di coordinamento tra il sistema informatico dell'Agenzia delle dogane e quello degli altri enti e amministrazioni che intervengono nelle operazioni doganali, concedendo autorizzazioni, permessi, licenze o effettuando controlli diversi da quello doganale.

Tra i vantaggi dell'operatività di tale sportello vi è, ad esempio, la possibilità di presentare in via telematica la dichiarazione doganale senza attendere il rilascio di certificati e nulla osta, sanitari o veterinari, da parte delle competenti Autorità sanitarie.

I profili applicativi dello sportello unico doganale sono stati successivamente definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 242/2010, entrato in vigore il 29 gennaio 2011.

Il rapporto tra mercato e area doganale è utile per individuare le misure agevolative in materia di oneri doganali al fine di comprendere l'iter procedurale di gestione delle merci e i connessi oneri doganali applicabili.

La creazione del mercato unico ha agevolato i rapporti tra gli Stati membri dell'Unione europea, in considerazione soprattutto del venir meno delle barriere tariffarie e degli ostacoli tecnici tra gli Stati membri. Tale significativa modifica determina che le problematiche in materia doganale possano essere sostanzialmente affrontate in una duplice prospettiva: quella interna, rispetto alla quale le dogane hanno perso il ruolo di servizio responsabile della riscossione dei dazi doganali, delle accise e dell'IVA; quella esterna, in cui esse hanno invece mantenuto tale compito limitatamente ai prodotti importati dai Paesi terzi.

In particolar modo, nel caso in cui le merci attraversano le frontiere interne degli Stati membri, salvo alcune eccezioni relative alla prevenzione o investigazione dei reati, i controlli doganali sono stati pressoché aboliti. Difatti, le transazioni commerciali tra Stati membri sono qualificate non più come operazioni di importazione e/o esportazione, ma come acquisti e/o cessioni intracomunitarie aventi una propria e distinta disciplina.

Il concetto di origine delle merci è divenuto centrale per la corretta valutazione

dell'iter doganale, per la liquidazione dei tributi dovuti e per non incorrere in sanzioni derivanti dalla mancata osservazione di restrizioni all'importazione o all'esportazione. L'origine si riferisce in modo esclusivo alla nazionalità della merce all'atto della sua importazione in un altro Paese. Si tratta, pertanto, di un concetto che riguarda sostanzialmente il luogo in cui una merce è stata realizzata. L'origine va, dunque, distinta dalla provenienza che è invece il luogo da dove la merce giunge. Pertanto, è possibile che l'origine e la provenienza di uno stesso bene non coincidano.

Si distingue tra origine non preferenziale e origine preferenziale. Con il primo termine si fa riferimento ad un insieme di regole che ciascun Paese stabilisce in via generale ed uniforme nei confronti di tutti i Paesi partners; mentre l'origine preferenziale indica l'insieme di regole che consente ai prodotti importati da alcuni paesi, che soddisfano precisi requisiti, di ottenere benefici daziari all'importazione, in forza di un accordo tra i Paesi coinvolti.

La certificazione dell'origine preferenziale compete alle Autorità doganali (EUR1, ATR1, FORM A); quella dell'origine non preferenziale alle Camere di commercio (certificato di origine).

L'origine non preferenziale è una definizione determinata da ogni Paese secondo proprie esigenze interne e ricorre allorché il bene è stato interamente ottenuto in un certo Stato. Dal punto di vista dei consumatori l'origine non preferenziale determina il c.d. "Made In" del prodotto, dal punto di vista delle aziende l'origine non preferenziale è collegata a tutte le misure all'importazione dei prodotti (divieti, contingenti, massimali, dazi antidumping e compensativi, etichettatura di origine) e si concretizza, a livello documentale, nel Certificato di Origine rilasciato dalla Camera di Commercio.

Per determinare l'origine dei prodotti, il criterio base è individuato dall'art. 60 del Codice Doganale, secondo cui sono originarie le merci interamente ottenute in un determinato paese o nell'Unione; sono interamente ottenute, in generale, le merci nella cui produzione interviene un solo Paese.

Se si tratta di merci alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi, cioè ottenute in un determinato Paese a mezzo di materie prime, semilavorati o anche di articoli finiti originari di altri paesi, si considereranno originarie del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in una impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

L'iter doganale riguarda l'arrivo nell'area doganale di una merce non comunitaria. Comporta la presentazione in dogana e la qualificazione iniziale come merci in custodia temporanea, in quanto entro 90 giorni dovranno o essere riesportate o vincolate a un regime doganale tra quelli previsti dal Codice doganale comunitario (immissione in libera pratica, regimi speciali):

- l'immissione in libera pratica consente alla merce non comunitaria di acquisire

la posizione doganale di merce comunitaria con applicazione dei dazi eventualmente dovuti e la possibilità di circolare all'interno dell'Unione europea. Successivamente, tale merce potrà essere immessa in consumo in uno Stato membro con la c.d. importazione definitiva, vale a dire quella operazione doganale che rende necessario il pagamento dei tributi previsti dalla normativa nazionale e che consente la nazionalizzazione della merce stessa.

- il regime di perfezionamento attivo, rientrante tra i regimi speciali, consente alle merci prodotte all'interno dell'Unione europea con materie prime importate da Paesi terzi di essere collocate sul mercato internazionale a condizioni maggiormente competitive. In particolare, può realizzarsi secondo due modalità:
 - con il sistema della sospensione, le merci non comunitarie destinate ad essere riesportate fuori dell'Unione, sotto forma di prodotti compensatori, sono sottoposte a lavorazione nel territorio doganale dell'Unione europea, per far subire loro una o più operazioni di perfezionamento, senza che tali merci siano soggette ai dazi all'importazione ed a misure di politica commerciale;
 - con il sistema del rimborso, sono sottoposte a lavorazione nel territorio comunitario merci immesse in libera pratica, in relazione alle quali l'operatore interessato può ottenere il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione allorché le merci siano successivamente esportate fuori del territorio doganale dell'Unione europea sotto forma di prodotti compensatori.
- il deposito doganale consente di detenere, in luoghi appositamente autorizzati, merci non comunitarie, senza che le stesse siano soggette al pagamento dei dazi all'importazione ed alle misure di politica commerciale. Le merci non comunitarie vincolate al regime del deposito doganale possono formare oggetto di manipolazioni usuali volte a garantirne la conservazione, a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita.

Riguardo le esenzioni o deroghe alla regolamentazione sui contratti di lavoro, si prendono in considerazione gli oneri sociali, vale a dire gli oneri a carico dell'impresa da corrispondere ai vari enti previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, INPDAI, ecc.), al netto degli importi "fiscalizzati" in base a disposizioni di legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali.

La fiscalizzazione degli oneri sociali consente una riduzione degli oneri per il datore di lavoro in quanto una parte dei contributi sociali a suo carico sono presi a carico dallo Stato, che li copre attraverso le imposte. Pertanto, nei casi nei quali l'azienda può beneficiare di tale fiscalizzazione, ciò si traduce in una diminuzione del costo sostenuto per i contributi sociali a carico dell'impresa

In tal modo si riducono *le aliquote contributive* a carico del datore di lavoro, allo scopo di contenere il costo del lavoro. Si tratta, in pratica, di un sistema di finanziamento *fiscale* che fornisce agli enti previdenziali ed assistenziali i mezzi per realizzare gli scopi istituzionali senza gravare eccessivamente su imprese e lavoratori.

In gran parte dei casi descritti, l'introduzione di agevolazioni specifiche non può essere liberamente decisa dai Governi nazionali, ma sono necessari provvedimenti *ad hoc*, per i quali potrebbe essere richiesta la notifica alla Commissione europea per la verifica di coerenza con le normative europee, in particolare con l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia di aiuti di Stato.

Agli oneri derivanti dalle semplificazioni ed agevolazioni da riconoscere nell'area ZES e valutati complessivamente (con imputazione in base quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle Regioni per come individuate dalla normativa europea) dal D.L. n. 91/2017 in 25 milioni di euro nel 2018, 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'art.1, comma 6, della L. n. 147/2013.

2.7 Fondo di garanzia

È un'agevolazione del Ministero dello Sviluppo Economico introdotta con l'art. 2, comma 100, lett. a) della L. n. 662 del 1996. Con tale istituto è previsto un fondo di Garanzia volto a favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica.

2.8 Legge 181/1989

La L. n. 181/1989 che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. n. 120/1989, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia, è finalizzata al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e allo sviluppo imprenditoriale delle aree colpite da crisi industriale e di settore.

Il regime di incentivi inizialmente previsto dalla L. n. 181/1989 per le aree di crisi complessa è stato esteso con il D.L. n. 83/2012 alle aree di crisi non complessa. L'art. 27 di quest'ultimo decreto ha, infatti, previsto l'applicazione anche per le situazioni di crisi industriali diverse da quelle inizialmente individuate che presentano, comunque, un impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione.

Questo intervento normativo rappresenta, pertanto, un incentivo per il rilancio delle aree interessate, mettendo a disposizione delle imprese la possibilità di ottenere un contributo a fondo perduto.

Per poter essere ammesse a tali agevolazioni le iniziative, ricadenti nelle aree individuate, devono prevedere la realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l'innovazione dell'organizzazione.

Gli investimenti devono prevedere spese per almeno 1,5 milioni di Euro.

Le agevolazioni non possono superare il 75% dei costi ammissibili e sono erogate sotto forma di:

- contributo a fondo perduto in conto impianti;
- contributo a fondo perduto alla spesa;
- finanziamento agevolato.

I beneficiari di tali agevolazioni sono piccole, medie e grandi imprese, costituite in forma di società di capitali, incluse le società cooperative e le società consortili e le imprese estere che prevedono programmi di riqualificazione delle aree di crisi industriali e un programma occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi.

Con il D.M. (MISE) del 4 aprile 2016 sono stati individuati i territori delle aree di crisi non complessa e si è proceduto alla definizione dei criteri per l'individuazione dei territori candidabili per la concessione delle agevolazioni di cui alla L. n. 181/89.

La Regione Calabria con D.G.R. n. 423/2016 ha approvato l'elenco dei territori regionali candidabili alle agevolazioni.

Successivamente con Decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del 19 dicembre 2016 è stato definito l'elenco dei territori individuati.

Con il D.M. (MISE) del 31 gennaio 2017 sono state ripartite le risorse finanziarie destinate alla reindustrializzazione alle aree di crisi. Tali risorse sono ripartite:

- 124.000.000,00 Euro del Fondo per la crescita sostenibile ai programmi di investimento da agevolare nelle aree di crisi industriale non complessa tramite procedura valutativa con procedimento a sportello, di cui euro 44.000.000,00 accantonati, per un anno dalla data di apertura dello sportello (4 aprile 2017), in favore degli interventi disciplinati da accordi di programma;
- 80.000.000,00 Euro del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR agli interventi nelle aree di crisi localizzate nelle regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) disciplinati da accordi di programma, di cui 45.000.000,00 Euro accantonati in favore degli accordi di programma relativi ad aree di crisi industriale complessa sottoscritti entro il 31 dicembre 2017.

Occorre, tuttavia, considerare che le domande presentate richiedono, come da comunicazione Invitalia del 5 aprile 2017, un fabbisogno finanziario superiore alla dotazione finanziaria stabilita con D.M. 31 gennaio 2017. Tale situazione ha condotto alla chiusura dello sportello per la ricezione delle domande ammissibili.

Per valutare i criteri di riparto delle risorse nazionali, a fronte del parere favorevole della Conferenza espresso il 22 giugno 2017, è stato espresso l'accordo delle regioni a cofinanziare gli accordi di programma nella misura del 20%.

Con il D.M. (MISE) del 9 agosto 2017 sono state previste le risorse destinate agli interventi nelle aree di crisi non complessa disciplinati da accordi di programma, pari a 99.000.000,00 Euro.

In relazione alla Regione Calabria, l'art. 1, comma 1, del D.M. 9 agosto 2017 ha previsto un ammontare totale delle risorse pari a 5.978.285 Euro per il finanziamento degli accordi di programma nelle aree di crisi non complessa riguardanti la regione. Tale importo risulta ripartito in:

- 2.390.176,00 Euro a valere sulle risorse del Fondo per la Crescita sostenibile;
- 3.588.190,00 Euro sulle risorse del Programma operativo "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, Asse III-Competitività PMI.

La Regione Calabria, con D.G.R. n. 95/2018, ha stabilito di destinare quale cofinanziamento per la copertura degli accordi di programma la somma di 4.059.990,00 Euro, quantità decisamente più alta delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), del D.M. (MISE) 31 gennaio 2017 e all'art. 1, comma 2, lett. b), del D.M. 7 giugno 2017.

2.9 Zone Franche Urbane

Con decreto direttoriale 13 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2014, è stato adottato il bando per l'attuazione dell'intervento in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane (ZFU) della Regione Calabria di cui al Decreto interministeriale del 10 aprile 2013.

L'intervento ha previsto la concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese di micro e piccola dimensione localizzate nelle Zone Franche Urbane. Il decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto all'articolo 37 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive nelle regioni dell'Obiettivo "Convergenza". La dotazione finanziaria complessiva destinata alla Regione Calabria è di 54,88 milioni di euro.

2.10 Artigianato

Le specificità del settore artigianato nell'ambito del sistema economico e produttivo nazionale hanno condotto ad una serie di interventi a livello nazionale e regionale per assicurarne lo sviluppo e la valorizzazione. In tale direttrice si inserisce, innanzitutto, la L.R. n. 25/1980 "Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle imprese artigiane", con la quale si prevede la possibilità per la Regione di concorrere allo sviluppo dell'impresa artigiana mediante la concessione di specifici contributi agli investimenti e al capitale circolante. Nonché la L.R. n. 15/2002, "Norme sulla tutela, il recupero e la promozione dell'artigianato artistico e tipico della Calabria", volta al conseguimento dei fini di tutela e di sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane.

In tale contesto normativo, la Regione Calabria con D.G.R. n. 580/2017 ha approvato il "Documento strategico per il sostegno e lo sviluppo dell'artigianato calabrese". Con tale documento si definiscono una serie di interventi a sostegno degli investimenti e del

circolante della micro impresa e dell'impresa artigiana, attraverso un sistema di incentivi mirati ad abbattere il costo del denaro e i costi di garanzia sussidiaria rilasciati dai confidi. Le risorse utilizzabili a tal fine sono state stabilite in una prima somma pari a 2.050.000,00 Euro.

Il Documento predetto si pone l'obiettivo di definire un piano strategico e programmatico per il settore dell'artigianato calabrese attraverso un duplice intervento:

- potenziamento della presenza delle imprese artigiane sui mercati esteri;
- sostegno all'innovazione di processo e di prodotto attraverso nuovi investimenti che prevedano la sostituzione dei macchinari obsoleti con altri più innovativi.

In particolare, per il sostegno agli investimenti e allo sviluppo di impresa, si evidenzia la necessità di procedere alla costituzione di un Fondo Regionale finalizzato all'erogazione di contributi in conto interessi a valere su finanziamenti ammissibili. È prevista, inoltre, la possibilità di affiancare a tale contributo un ulteriore intervento finanziario per le spese correlate al rilascio di eventuali garanzie sussidiarie.

Nell'ambito degli investimenti ammissibili rientrano:

- acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti, nuovi o usati, o ristrutturazione ed ampliamento dei laboratori. Con un investimento massimo di 70.000 Euro con piano di ammortamento di 5/7 anni;
- acquisto di scorte di magazzino, incluse quelle già acquistate comprovate da fatture quietanzate con allegati i titoli di pagamento non oltre 6 mesi antecedenti la data di presentazione delle domande. Con un investimento massimo agevolabile pari a 35.000 Euro, con un piano di ammortamento di 3/5 anni.

3 Iniziative correlate a ricerca e sviluppo

Considerando il POR 2014-2020 le azioni maggiormente rispondenti all'obiettivo del sostegno della competitività delle imprese sono descritte di seguito.

Azione 1.1.2 Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese

L'Azione sostiene a supporto delle micro e piccole imprese regionali sia la rilevazione dei fabbisogni di innovazione che l'erogazione di servizi e incentivi, nella forma del voucher, per l'acquisizione di servizi di innovazione che possano contribuire efficacemente a migliorarne le performance produttive, organizzative e commerciali. L'azione, concentrata esclusivamente nelle aree di innovazione individuate dalla S3, ha come obiettivo di incrementare la domanda d'innovazione, stimolare processi innovativi di ridotta entità e facile attuazione in grado di far emergere i fabbisogni non espressi delle piccole realtà produttive sostenendo le imprese nella realizzazione di investimenti per l'acquisizione di servizi innovativi. Tale sistema di aiuti va ad integrare gli interventi per la competitività delle PMI di cui all'Asse 3 del POR (Competitività dei sistemi produttivi)

L'azione sostiene:

- la rilevazione dei fabbisogni di innovazione delle micro e piccole imprese regionali sostenendo interventi di sistema;
- la concessione di voucher a micro e piccole imprese per l'acquisizione di servizi per l'innovazione.

Tipologia indicativa di beneficiari

Piccole e medie imprese (PMI) singole e associate, enti pubblici e privati.

Azione 1.1.4 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi

La Regione ritiene strategico rafforzare gli investimenti in R&S da parte delle imprese e tale azione sarà volta a rafforzare le interazioni delle imprese con il sistema di offerta di innovazione. I Poli di Innovazione rappresentano una modalità di intervento da perseguire, in continuità con il precedente ciclo programmatico, per favorire tra le imprese che vi aderiscono la "generazione e la condivisione di conoscenza", la ricerca industriale, nonché lo sviluppo precompetitivo e sperimentale di nuove tecnologie, prodotti e servizi. In Calabria sono operativi 7 Poli di Innovazione che fungono da stimolo per l'attività innovativa, contribuendo al trasferimento tecnologico. Nel periodo 2014-2020 si intende promuovere una maggiore apertura verso reti e cluster nazionali ed europei. L'azione sarà svolta in sinergia con le azioni 1.5.1, 1.2.1 e 1.2.2 e interverrà sostenendo:

- progetti di R&S realizzati in modalità cooperativa tra imprese e soggetti del sistema della ricerca e dell'innovazione (Poli d'innovazione, centri di ricerca pubblici e privati) coerenti con le aree di innovazione della S3. La progettualità sarà orientata selettivamente verso: la collocazione su traiettorie tecnologiche maggiormente di frontiera; l'impiego di giovani ricercatori (di ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici); il potenziale sfruttamento industriale dei risultati della ricerca;
- servizi immateriali, qualificati e connessi all'avvio di processi di innovazione in ambito gestionale, produttivo, tecnologico e/o organizzativo finalizzati al sostegno della domanda di innovazione da parte delle imprese - in primis PMI ed imprese innovatrici - aderenti ai Poli;
- attività di animazione, tutoraggio e accompagnamento, ecc. funzionali a stimolare la predisposizione di progetti di ricerca e sviluppo e la "domanda" di servizi per l'innovazione (da acquisire sul libero mercato) da parte delle imprese aderenti ai Poli.

Tipologie indicative di beneficiari

Enti di ricerca pubblici e privati, imprese.

Azione 1.1.5 Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce di prodotti e di dimostrazione su larga scala

L'azione sostiene la realizzazione di progetti di convalida industriale e di definizione dei processi di industrializzazione. Pertanto, l'obiettivo è quello di supportare le imprese nelle fasi di definizione/validazione di un nuovo prodotto/servizio ai fini della verifica di fattibilità e della messa in produzione.

L'azione sostiene:

- la ricognizione, la verifica e la catalogazione continuativa delle attività e dei prodotti di ricerca pubblica ai fini della valorizzazione industriale;
- la realizzazione delle attività funzionali alla validazione e alla concreta applicabilità industriale di un risultato della ricerca o di un concetto di prodotto/servizio, anche attraverso la progettazione e la realizzazione di prototipi sviluppati in base alle proprie specifiche esigenze, e/o
- la successiva fase di messa a punto dei processi di industrializzazione, ai fini della commercializzazione.

Si specifica che saranno finanziati progetti di valorizzazione inclusi nelle aree di innovazione della S3. L'azione interverrà sostenendo anche:

- la valorizzazione industriale e commerciale delle attività e dei prodotti della ricerca pubblica;
- la concessione di voucher per la messa a punto di processi di industrializzazione dei risultati della ricerca.

Tipologie indicative di beneficiari

Enti pubblici e privati, imprese.

Azione 1.3.3 Interventi a supporto della qualificazione dell'offerta dei servizi ad alta intensità di conoscenza e ad alto valore aggiunto tecnologico

L'azione interviene nel settore dei servizi del terziario innovativo rafforzando il ruolo delle imprese di servizi ad alto valore aggiunto nello sviluppo regionale nell'ambito delle aree di innovazione della S3. Saranno sostenuti prioritariamente progetti ed iniziative volti a qualificare l'offerta di servizi avanzati, a valorizzare l'open data ovvero a produrre data set di open data significativi valorizzando il patrimonio informativo pubblico, a favorire l'utilizzo delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione, a migliorare la competitività, il livello di innovazione e la presenza sui mercati esteri.

L'azione sostiene:

- la prototipazione e la sperimentazione di servizi innovativi;
- la promozione e l'incontro domanda-offerta di servizi innovativi;
- l'accesso nelle varie fasi di creazione e consolidamento delle imprese del terziario innovativo attraverso strumenti di ingegneria finanziaria.

Tipologie indicative di beneficiari

Enti pubblici e privati, Aggregazioni pubblico-private, Organismi di ricerca, Imprese

Azione 1.4.1 Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca

L'azione sostiene lo sviluppo e la qualificazione del sistema produttivo regionale attraverso la promozione e la creazione di nuove imprese innovative (spin off della ricerca, start up e microimprese innovative), nelle aree di innovazione della S3. Si prevede la realizzazione di un insieme diversificato e integrato di azioni, in grado di sostenere l'intero percorso di creazione delle neo-imprese, dalla fase di definizione della semplice idea di business a quella di avvio e sviluppo dell'attività imprenditoriale, all'incubazione.

L'azione sostiene:

- Attività di animazione territoriale e scouting, percorsi di pre-incubazione delle idee di business, attraverso fasi di training formativo e di coaching/mentorship, per sviluppare progetti d'impresa sostenibili;
- Incentivi per lo svolgimento di test sperimentali finalizzati a verificare e/o dimostrare aspetti tecnici e/o prestazionali rilevanti ai fini della proteggibilità e/o della commercializzazione dei risultati della ricerca;
- Incentivi per la creazione e l'avvio di spin off e start up innovative e la realizzazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e di know-how, innovazione organizzativa, anche attraverso interventi di ingegneria finanziaria varie (pre-seed, seed, venture

capital, equity);

- Erogazione di servizi di incubazione alle imprese nei primi anni di vita (incubazione “fisica”, accesso ai servizi logistici, erogazione di consulenze specialistiche, utilizzo della strumentazione dei laboratori degli Atenei e degli Enti di Ricerca Regionali, networking, formazione tecnica e imprenditoriale, ecc.);
- Potenziamento e qualificazione degli incubatori esistenti e creazione di nuovi incubatori e di fab-lab, sulla base di piani di sviluppo che ne evidenzino la capacità prospettica di autosostenersi.

Tipologie indicative di beneficiari

Enti pubblici e privati, Aggregazioni pubblico-private, Organismi di ricerca, imprese

Azione 3.3.1 Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente.

L’azione sostiene la realizzazione di operazioni integrate riguardanti: (i) misure di aiuto per le imprese e (II) la qualificazione dell’offerta di infrastrutture e servizi di supporto alla competitività delle imprese esistenti e all’insediamento di nuove, secondo il modello delle APEA - Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate.

L’azione sarà realizzata in raccordo con gli interventi cofinanziati dal FSE riguardanti il rafforzamento di presidi formativi e di istruzione tecnica, l’adeguamento delle competenze dei lavoratori ai fabbisogni emergenti anche da nuove opportunità di mercato, il sostegno alla creazione di nuova occupazione anche di tipo autonomo.

Tipologia indicativa di beneficiari

Piccole e medie imprese (PMI) singole e associate, enti pubblici e privati.

Azione 3.1.3 Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale

L’azione intende contribuire all’apertura del sistema produttivo regionale, favorendo l’attrazione di imprese esterne nel territorio calabrese, in un’ottica di integrazione produttiva e commerciale con i sistemi e le filiere produttive presenti nella Regione e privilegiando le aree di innovazione della S3. L’azione è da attuarsi con procedure negoziali, ed in collegamento con misure di contesto anche nell’ambito di strategie integrate di sviluppo locale nonché con le politiche e le azioni di internazionalizzazione del sistema produttivo.

Tipologia indicativa di beneficiari

Piccole e medie imprese (PMI) singole e associate.

Azione 3.6.1 Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra il sistema nazionale e il sistema regionale di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più

efficienti ed efficaci. L'azione sostiene: la costituzione o il rafforzamento di fondi di ingegneria finanziaria a sostegno degli investimenti produttivi tangibili e intangibili, della ricerca e dell'innovazione; la costituzione, il rafforzamento o la compartecipazione a fondi di garanzia gestiti da confidi e intermediari finanziari iscritti all'albo dei soggetti vigilati.

Tipologia indicativa di beneficiari

Piccole e medie imprese (PMI) Enti pubblici e privati.

Azione 3.6.4 Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start-up d'impresa nelle fasi pre-seed, seed, early stage

La realizzazione di strumenti finanziari a sostegno delle nuove imprese rappresenta un elemento importante per favorire lo sviluppo e l'ampliamento della base produttiva, soprattutto nell'attuale fase di crisi economica e finanziaria, in cui risulta particolarmente complesso ed oneroso per gli operatori accedere alle tradizionali forme di credito. Per favorire e assecondare gli investimenti delle imprese regionali, con particolare riferimento a quelle innovative e ad alto contenuto tecnologico, si prevede la creazione di strumenti finanziari per l'accesso a capitale di rischio a sostegno dello sviluppo e dell'espansione delle strutture aziendali. Tali strumenti dovranno essere in grado, pertanto, di rispondere sia alle esigenze di start up (venture capital) che di espansione (equity) delle imprese. L'azione si attua in coerenza con quanto previsto nell'OT1 per quanto riguarda il sostegno alla nascita di imprese spin off e microimprese innovative e nelle aree di innovazione della S3. L'azione sostiene la promozione e la realizzazione di strumenti finanziari per l'accesso a capitale di rischio nelle fasi di start up e di espansione delle imprese.

Tipologia indicativa di beneficiari

Piccole e medie imprese (PMI), Enti pubblici e privati.

Azione 10.1.7 Percorsi formativi di IFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell'offerta in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori per aumentarne l'attrattività

L'azione sostiene i progetti promossi dalle istituzioni scolastiche e formative, riguardanti, a titolo esemplificativo:

- percorsi formativi a carattere professionalizzante in relazione a fabbisogni occupazionali e peculiari connotazioni e esigenze del sistema economico;
- percorsi di IFP attraverso l'attribuzione differenziata in funzione della qualità dei percorsi, al fine di incentivare maggiormente quei percorsi che più rispecchiano le esigenze del tessuto economico territoriale e che offrono ai ragazzi una migliore preparazione;
- percorsi formativi personalizzati che possano contribuire a far ritrovare la motivazione per concludere il percorso scolastico precedentemente abbandonato.

Livello di integrazione - La programmazione dei singoli interventi sarà effettuata tenendo in considerazione quanto previsto dal PON“Per la Scuola” con riferimento alle azioni 10.1.1 e 10.1.6, e con l’obiettivo, in merito ad analoghe azioni proposte dall’Amministrazione centrale, di allargare la platea dei destinatari. Le azioni saranno realizzate in connessione funzionale con gli interventi sugli ambienti di apprendimento previsti dal FESR.

Target group - Studenti, giovani, famiglie.

Beneficiari - Amministrazione Regionale, anche attraverso enti in house, Università; MIUR; Istituti scolastici; Organismi di formazione.

Azione 10.6.2 Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali, e in particolare rafforzamento degli IFTS, e dei Poli tecnico professionali in una logica di integrazione e continuità con l'Istruzione e la formazione professionale iniziale e in stretta connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo

L'azione sostiene i progetti promossi da istituzioni universitarie ed equivalenti, scolastiche, di formazione professionale, poli e reti riguardanti, a titolo esemplificativo:

- il rafforzamento degli IFTS e dei Poli tecnico professionali in connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo;
- percorsi di alternanza e azioni laboratoriali.

Gli interventi intendono supportare, in particolare, l'evoluzione del complessivo sistema di offerta di istruzione e formazione attraverso la promozione ed il sostegno di poli e reti, anche in relazione specifica con i singoli territori, nei quali vadano ad integrarsi le diverse tipologie di attori chiave dei processi di apprendimento.

4 Provvedimenti regionali specifici

In questa sezione vengono richiamate le specifiche azioni che sono state attivate rispetto ad aspetti specifici dei sistemi produttivi ma con valenza su tutto il territorio regionale (Fig. 10).

4.1 Bando “Macchinari ed Impianti” del 17.10.2016 per il sostegno alla riorganizzazione e ristrutturazione aziendale (dotazione finanziaria complessiva è di euro 25.000.000, a valere sull’Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” del POR Calabria FESR FSE 2014-2020);

4.2 Bando “internazionalizzazione” del 28.10.2016, per sostenere i processi di internazionalizzazione delle PMI (dotazione finanziaria di euro 3.500.000, a valere sull’Azione 3.4.2 “Incentivi all’acquisto di servizi per l’internazionalizzazione delle PMI” del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 - Asse III “Competitività dei sistemi produttivi”);

4.3 Bando ICT del 28.10.2016, per il sostegno all’adozione di tecnologie informatiche nelle PMI;

4.4 Bando “auto impiego” del 14.04.2017, volto al sostegno dell’autoimpiego e dell’autoimprenditorialità mediante la concessione di incentivi economici per sostenere l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali (dotazione finanziaria complessiva è di 10 milioni di euro a valere sul POR 2014-2020);

4.5 Bando “startup e spinoff” del 27.11.2017, per agevolare la nascita di nuove imprese innovative attraverso un programma integrato di orientamento, formazione, affiancamento, tutoraggio e incentivazione finalizzato a sostenere startup promosse da laureati e spin-off della ricerca (dotazione finanziaria di euro 10.000.000,00 divisi in due call da euro 5.000.000,00 l’una per il 2017 e l’altra per il 2018, a valere sulle risorse dell’Azione 1.4.1 del Programma Operativo FESR 2014-2020).

Strumenti – Azioni specifiche

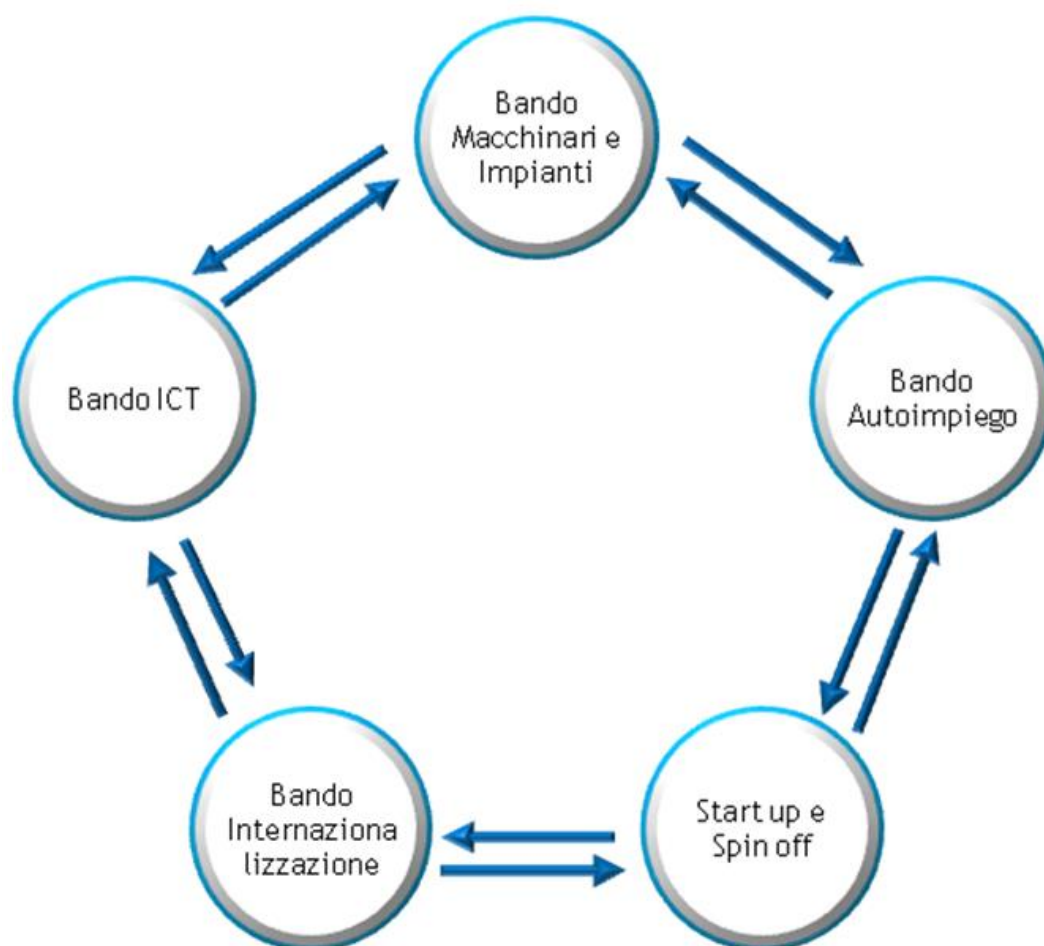


Fig. 10 - Strumenti specifici per il sostegno allo sviluppo economico

Bibliografia

Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020. Approvata dalla Commissione Europea il 16/09/2014 (SA 38930). (GU C 369 del 17/10/2014).

Circolare n. 12/E del 13/04/2017, “Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7-quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18”. Agenzia delle Entrate, 2017.

Circolare n. 34/E del 03/08/2016, “Articolo 1, commi 98-108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno”. Agenzia delle Entrate, 2016.

Comunicazione 2014/C 249/01, “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”. (GU C 249 del 31/07/2014).

Decreto del 14/02/2014, “Attuazione dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in materia di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo”. Ministro dello Sviluppo Economico. (GU n. 97 del 28/04/2014).

Delibera CIPE 10/08/2016, n. 25, “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”. (GU n. 266 del 14/11/2016).

Delibera di Giunta Regionale 22/03/2018, n. 95, “Interventi nelle aree di crisi industriale non complessa (legge 181/1989) - approvazione schema di accordo di programma tra il mise e la regione Calabria ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere c) e d) del decreto ministeriale 31 gennaio 2017 e relative determinazioni”.

Delibera di Giunta Regionale 23/11/2017, n. 580, “Approvazione documento per il sostegno e lo sviluppo dell’artigianato calabrese”.

Delibera di Giunta Regionale 31/10/2016, n. 423, “D.M. ministero sviluppo economico 4 agosto 2016. Aree di crisi industriale non complessa. Approvazione elenco dei territori regionali candidabili alle agevolazioni”. (BURC n. 120 del 12/12/2016).

Decreto Legge 20/06/2017, n. 91, “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”. (GU n. 141 del 20/06/2017). Convertito con modificazioni dalla L. n. 123/2017 (GU n. 188 del 12/08/2017).

Decreto Legge 29/12/2016, n. 243, “Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno”. (GU n. 304 del 30/12/2016). Convertito con modificazioni dalla L. n. 18/2017 (GU n. 49 del 28/02/2017).

Decreto Legge 21/06/2013, n. 69, “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”. (GU n. 144 del 21/06/2013, Suppl. Ordinario n. 50). Convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013 (GU n. 194 del 20/08/2013).

Decreto Legge 04/06/2013, n. 63, “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. (GU n. 130 del 05/06/2013). Convertito con modificazioni dalla L. 90/2013 (GU n. 181 del 03/08/2013).

Decreto Legge 22/06/2012, n. 83 (Decreto Sviluppo 2012), “Misure urgenti per la crescita del Paese”. (GU n. 147 del 26/06/2012, Suppl. Ordinario n. 129). Convertito dalla L. 134/2012 (GU n. 187 del 11/08/2012, Suppl. Ordinario n. 171).

Decreto Legge 25/06/2008, n. 112, “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”. (GU n. 147 del 25/06/2008, Suppl. Ordinario n. 152/L). Convertito dalla L. 133/2008 (GU n. 195 del 21/08/2008, Suppl. Ordinario n. 196).

Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”. (GU n. 174 del 28/07/1997).

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04/11/2010, n. 242, “Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione. (GU n. 10 del 14/01/2011).

Decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, (GU n. 302 del 31/12/1986).

Legge 27/12/2017, n. 205, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. (GU n. 302 del 29/12/2017 - Suppl. Ordinario n. 62).

Legge 11/12/2016, n. 232, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”. (GU n. 297 del 21/12/2016, Suppl. Ordinario n. 57).

Legge 28/12/2015, n. 208, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”. (GU n. 302 del 30/12/2015, Suppl. Ordinario n. 70).

Legge 15/05/1989, n. 181, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1^o aprile 1989, n. 120, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia”. (GU n. 118 del 23/05/1989).

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, 17/06/2014, “Categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato”. (GU UE L 354 del 28/06/2014).

Regolamento (UE) N. 1379/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 11/12/2013, “Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio. Parlamento europeo e Consiglio”. (GU UE L 354 del 28/12/2013).